

dataprime NEWS

n° 14

06 APRILE 2022

 Wolters Kluwer



FISCO **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



www.dataprime.it

in questo numero

FISCO

CONTRO IL CARO-ENERGIA LA LEVA FISCALE NON BASTA

IVA 2022: COME SI COMPILA IL MODELLO IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

LAVORO

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ANCHE AI NIPOTI ORFANI MAGGIORENNI E INABILI AL LAVORO

SMART WORKING: NASCE L'OSSERVATORIO NAZIONALE BILATERALE

FINANZIAMENTI

PMI: LE AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI INNOVATIVI E SOSTENIBILI



sommario

CONTRO IL CARO-ENERGIA LA LEVA FISCALE NON BASTA

Federica D'Erme - Dottore Commercialista, Comitato di Redazione AIDC Nazionale
Marco Cramarossa - Dottore Commercialista, Presidente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

IVA al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali contabilizzate ad aprile, maggio e giugno 2022. Credito d'imposta per imprese energivore, pari al 20% (elevato al 25% dal decreto Ucraina) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per le imprese a forte consumo di gas naturale, ulteriore credito d'imposta commisurato al 15% (elevato al 20% dal decreto Ucraina) della spesa per l'acquisto di gas consumato nel primo trimestre 2022 per usi non termoelettrici. Sono alcune delle misure fiscali del decreto Energia per contrastare l'aumento dei costi. Ma sul lungo periodo la leva fiscale non basta: occorre ripensare modello energetico, abitudini di consumo e mix delle fonti utilizzate e utilizzabili

Il Governo corre ai ripari con l'intento di arginare gli effetti dell'aumento del prezzo dell'energia, causato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, aggravato da alcune azioni speculative sui prezzi del petrolio e del gas, in particolare. L'Italia, infatti, ha una strutturale dipendenza energetica da altri Paesi, non riuscendo a coprire il proprio fabbisogno con la produzione interna. In questo contesto, l'azione congiunta di sanzioni e speculazioni rischia di mettere in seria difficoltà tanto il settore produttivo quanto le famiglie italiane. Gli aumenti stimati delle bollette relative al primo trimestre 2022 sono del 55% per l'elettricità e del 42% per il gas.

Sono, dunque, allo studio azioni concrete che consentano di ridurre nel breve e nel medio periodo la dipendenza energetica e al contempo contengano l'effetto dei rincari sulle imprese e sulle famiglie. Queste le finalità e la genesi delle misure complessivamente contenute nel decreto Energia (D.L. n. 17/2022), il cui impatto si potrà misurare prevalentemente nel secondo trimestre 2022, quanto all'effetto calmierante, mentre nel lungo periodo potrà invece essere apprezzata l'efficacia delle misure adottate (per quanto non ancora sufficienti) per evitare nel futuro di subire gli effetti negativi di una nuova crisi energetica. Fatta questa indispensabile premessa, entriamo nel merito dei singoli provvedimenti adottati.

Ebbene, il primo gruppo di interventi è mirato alla riduzione del costo di luce e gas per imprese e famiglie. È previsto l'azzeramento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, ovvero per altri usi, con potenza sino al 16,5 kWh. La stessa misura opera anche in favore delle

utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWh "anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico". Il Governo ha, inoltre, optato per l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali contabilizzate (per consumi stimati ed effettivi) nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. L'aliquota agevolata si intende applicata ai consumi effettivi e, dunque, in caso di contabilizzazione dei consumi stimati, sarà poi necessario procedere nelle contabilizzazioni successive al conguaglio. In aggiunta, è prevista una riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore gas, sino alla concorrenza di 250 milioni di euro.

In continuità con le misure di contrasto al "caro bollette" dell'energia elettrica previste per la fine del 2021, è stato riconosciuto - direttamente in fattura - il bonus sociale elettrico e gas per il secondo trimestre 2022 in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute. Per accedere a tale agevolazione è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere l'attestazione ISEE da cui risulti il rispetto della soglia reddituale di accesso al bonus sociale. La DSU viene trasmessa dall'INPS direttamente alla società Acquirente Unico Spa, garantendo la verifica della spettanza o meno del bonus sociale.

Il decreto, estendendo quanto già riconosciuto dal decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) per il primo trimestre 2022, prevede altresì un credito d'imposta pari al 20% (elevato al 25% dal D.L. n. 21/2022 - decreto Ucraina) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Lo stesso credito è riconosciuto per la spesa in energia prodotta e auto consumata nel secondo trimestre 2022. In questo caso il costo da monitorare per la spettanza del credito è quello relativo ai combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione di energia, mentre il credito d'imposta verrà calcolato sulla base del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica del secondo trimestre 2022.

Un ulteriore credito d'imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, commisurato al 15% (elevato al 20% dal decreto Ucraina) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas consumato nel primo trimestre 2022 per usi non termoelettrici. Le imprese beneficiarie sono quelle ricomprese nell'allegato 1 del D.M. n. 541 del 21 dicembre 2021, qualora il prezzo medio di riferimento del gas naturale come negoziato sul Mi-Gas abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al prezzo medio rilevato nel primo trimestre del 2019.

A supporto del settore dell'autotrasporto, per le imprese fiscalmente residenti in Italia, è previsto un credito d'imposta nella misura del 15% del costo per l'acquisto del componente AdBlue

necessario per la trazione di mezzi di ultima generazione Euro IV/D, oppure nella misura del 20% del costo sostenuto per l'acquisto di metano liquefatto necessario per alimentare mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità. Il costo deve essere comprovato da fattura e si intende al netto dell'IVA. Il Governo ha previsto, inoltre, una serie di disposizioni volte ad incrementare la produzione interna di energia, in particolare la produzione interna di gas, allo scopo di diminuire il rapporto importazione/produzione da utilizzarsi a costo equo per le imprese, nonché la produzione di carburante sintetico e il supporto al suo utilizzo in settori strategici come quello dei trasporti e aereo, così come a promuovere l'autoconsumo da fonti rinnovabili, con l'istituzione del Fondo Rinnovabili PMI, dotati di 267 milioni di euro.

Nello stesso senso va anche la misura in favore delle regioni del sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) che premia gli investimenti effettuati in quei territori sino al 31 dicembre 2023, destinati ad ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, offrendo un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura massima consentita dal regolamento UE n. 651/2014, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione. Tutti i crediti d'imposta sin qui descritti possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, senza soggiacere ai limiti previsti dall'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 e dall'art. 34, legge n. 388/2000, non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e, inoltre, sono cumulabili con altre agevolazioni, purché la somma delle stesse non superi l'ammontare del costo sostenuto. Completano il piano di azione gli interventi di semplificazione degli adempimenti per l'installazione sui tetti di edifici pubblici e privati, in aree agricole ed industriali di impianti che utilizzino fonti rinnovabili, stabilendo l'estensione del modello unico semplificato per le energie rinnovabili anche agli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra i 50 e i 200 kWh, la riduzione dei termini per rilasciare la valutazione dell'impatto ambientale, nonché la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti eolici offshore e geotermici. La riconversione dell'industria automotive passa invece attraverso il supporto alle attività di ricerca e sviluppo e l'introduzione di nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, azione finanziata con un nuovo fondo istituito presso il MISE, cui è stata attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno in corso e 30 milioni per ognuno degli anni dal 2023 al 2030.

Anche il mondo dello sport è stato oggetto di attenzione: il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è stato incrementato di 40 milioni di euro, prevedendo che lo stesso "possa" essere destinato parzialmente all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti del costo dell'energia. Le modalità di erogazione saranno stabilite con autonomo decreto.

A queste disposizioni vanno poi aggiunte quelle che prevedono il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della pubblica amministrazione, la concessione o l'utilizzo diretto di beni del

demanio militare per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, infine, l'adozione da parte del Ministero della Transizione ecologica di interventi volti a migliorare la sicurezza delle forniture di gas naturale e lo stoccaggio.

È di tutta evidenza che le misure messe in campo dal Governo siano tanto poderose quanto variegate, ma, affinché il tentativo di allentare la pressione del caro energia su imprese (energivore e non) e sulle famiglie non dimostri di avere il fiato corto, occorre ripensare totalmente al nostro modello energetico e alle abitudini di consumo, nonché al mix delle fonti utilizzate e utilizzabili, magari attingendo a risorse di cui il nostro Paese risulta particolarmente ricco. Il riferimento corre al carbone, che - ove utilizzato con tecnologie ormai consolidate (termoelettrico a ciclo combinato, ad esempio) - non solo potrebbe avere un ridotto impatto ambientale, come evidenziato da lungo tempo dalla migliore dottrina in ambito merceologico, ma consentirebbe di meglio smarcarci sino all'effettiva transizione energetica alle fonti rinnovabili e al conseguimento di una dipendenza (se proprio non riusciamo a farne a meno) maggiormente diversificata, sia in termini di fonti che di soggetti terzi da cui approvvigionarsi.

IVA 2022: COME SI COMPILA IL MODELLO IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Roberta Aiolfi Valerio Artina - Dottori commercialisti

La dichiarazione IVA annuale deve essere presentata entro il 30 aprile (2 maggio per il 2022). Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive - ad esempio in ipotesi di fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, etc. - si verifica, normalmente, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione. In base alla data in cui viene effettuata la trasformazione dei soggetti interessati, possono verificarsi diverse modalità di compilazione della dichiarazione IVA annuale. Quali sono?

In caso di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, ai fini della dichiarazione IVA annuale il dichiarante - ovvero la società incorporante, beneficiaria, conferitaria, etc. - deve presentare, oltre al/ai modulo/i per l'indicazione dei propri dati, anche uno (o più moduli) per l'indicazione dei dati relativi agli altri soggetti partecipanti alla trasformazione. Come si compila il modello IVA 2022? A) Estinzione dante causa - Nel caso in cui durante l'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione siano state effettuate operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa, ovvero la società incorporata, la società scissa,

il soggetto conferente, cedente o donante, ecc., la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa, ovvero la società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, etc..

Il soggetto risultante dalla trasformazione deve, infatti, presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all'operazione):

- nell'unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione;

- nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti alla propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell'anno 2021, compresi i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva. Devono essere, inoltre, compilati i quadri VT e VX comprensivi di tutte le posizioni dichiarate al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione (quindi un solo quadro VT e un solo quadro VX);

- nel modulo relativo al soggetto dante causa devono essere compilati tutti i quadri inerenti all'attività dallo stesso svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce.

In tal caso il dante causa non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2021.

B) Dante causa continua l'attività - Qualora l'operazione straordinaria ovvero la trasformazione sostanziale soggettiva non abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa, ad esempio nel caso di scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda, la dichiarazione IVA deve essere presentata:

- dal soggetto avente causa, se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA. In tal caso l'avente causa deve presentare la dichiarazione secondo le modalità indicate al precedente punto A), avendo cura di indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce e di barrare la casella 2 dello stesso rigo per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un'attività rilevante agli effetti dell'IVA.

Il soggetto dante causa deve presentare la propria dichiarazione esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2021 relative alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione dovrà essere barrata la casella 3 del rigo VA1 per comunicare che il

soggetto ha partecipato ad un'operazione straordinaria o trasformazione e nel campo 4 dovrà essere indicato il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2021 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione;

- da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione se non c'è stata cessione del debito o del credito IVA, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta. In tale caso, poiché l'attività per l'intero anno 2021 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, etc.), si possono verificare le seguenti ipotesi:

- estinzione del soggetto dante causa a seguito della trasformazione: il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, etc.) deve presentare per l'anno 2021 oltre alla propria anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultimo soggetto. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica;

- trasformazione non comportante l'estinzione del soggetto dante causa: ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta 2021 cui si riferisce la dichiarazione. L'art. 16, commi 10 e seguenti, legge n. 537/1993 ha previsto la disciplina agli effetti dell'IVA delle operazioni di scissione. In particolare, il comma 11 dell'art. 16 dispone che, ove l'operazione di scissione comporti trasferimento di aziende o di complessi aziendali, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA, relativi alle operazioni effettuate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. In particolare, l'art. 2506 c.c. prevede due forme di scissione:
 - scissione totale, con la quale la società scissa trasferisce l'intero patrimonio a più società (dette "beneficiarie") preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa si estingue;

- scissione parziale, con la quale la società scissa trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione e, pertanto, la società scissa non si estingue. Sia in caso di scissione totale che di scissione parziale per le società beneficiarie si rimanda a quanto sopra indicato per le modalità di compilazione.

Il comma 12 dell'art. 16, legge n. 537/1993 detta una specifica disciplina in ordine a un particolare caso di scissione stabilendo che: "In caso di scissione totale non comportante trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, o possono essere esercitati dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione; in mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione". In tale ipotesi, quindi, la società beneficiaria deve presentare la dichiarazione annuale IVA per conto della società scissa indicando nel riquadro riservato al contribuente i dati anagrafici della società scissa e nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati con il codice di carica 9.

Sempre con riferimento alle operazioni straordinarie bisogna fare attenzione ad alcune fattispecie che si possono presentare, come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA annuale, ovvero:

- rettifica della detrazione per i beni acquisiti a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive - agli effetti delle rettifiche previste dall'art. 19-bis2 per i beni ammortizzabili e gli immobili acquisiti per effetto di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si precisa che tali rettifiche, in capo alle singole società partecipanti alla trasformazione per le quali sono stati compilati i relativi moduli, devono essere ragguagliate al numero di mesi (o trimestri) cui si riferisce ciascun modulo.

La società dichiarante (ad esempio la società incorporante) deve operare per i suddetti beni la rettifica riportandone l'ammontare al numero di mesi (o di trimestri) residui (cfr. i chiarimenti contenuti nella circolare n. 50 del 29 febbraio 1996).

- volume d'affari di riferimento per l'applicazione dell'IVA nell'anno successivo all'operazione straordinaria o trasformazione sostanziale soggettiva - ai fini dell'applicazione dell'IVA nell'anno successivo all'operazione straordinaria o alla trasformazione sostanziale, deve essere preso in considerazione il volume d'affari complessivo dell'anno d'imposta in cui è avvenuta l'operazione, risultante dai diversi moduli di cui si compone la dichiarazione (ad esempio per lo status di esportatore abituale, l'applicazione del pro-rata provvisorio, la periodicità mensile o trimestrale delle liquidazioni etc.).

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ANCHE AI NIPOTI ORFANI MAGGIORENNI E INABILI AL LAVORO

È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione. E' quanto ha dichiarato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022

La Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), «nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali risulti provata la vigenza a carico degli ascendenti».

La mancata previsione della reversibilità per i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, conviventi con l'ascendente e a suo carico, violerebbe:

- l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: in primo luogo la disciplina sarebbe intrinsecamente irragionevole, a fronte della funzione solidaristica della pensione di reversibilità ai superstiti. Infatti, pur ricorrendo una rilevante relazione affettiva tra nonno e nipote, riconosciuta da plurime norme dell'ordinamento, sarebbe disconosciuta la spettanza della pensione di reversibilità al discendente più prossimo, al cui sostentamento abbia provveduto l'ascendente, in ragione della premorienza dei suoi genitori e dello stato di incapacità legale da cui è afflitto. In secondo luogo, la norma che non prevede il riconoscimento del diritto assistenziale a tale categoria di aventi diritto determinerebbe i sia rispetto ai nipoti minorenni, abili o inabili al lavoro, ugualmente a carico dell'ascendente, sia rispetto ai figli maggiorenni e inabili al lavoro, che siano a carico dei genitori, categorie, queste ultime, che invece hanno diritto al godimento della pensione di reversibilità;

- l'art. 38 Cost., poiché verrebbe indebitamente negato il diritto di questi soggetti (nipoti maggiorenni, orfani e interdetti) benché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all'assistenza sociale, di cui l'istituto in questione costituisce espressione. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 rileva che, in via generale, l'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, prevede la prestazione indiretta a favore dei figli superstiti, di qualunque età, riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso, mentre l'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, al fine di riconoscere il diritto alle

prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione, equipara ai figli legittimi o, i figli adottivi, affiliati, naturali e i minori regolarmente affidati, e ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali il minore sia stato affidato.

L'estensione dei trattamenti previdenziali a determinati componenti della famiglia dell'assicurato include solo i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge e non anche i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che fossero sussistite le predette condizioni, cioè che fossero stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti. Su tale aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale, che ha accertato il contrasto della previsione legislativa con il canone di ragionevolezza nella parte in cui, mentre includeva, fra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità, i minori non parenti, formalmente affidati al titolare della pensione principale, escludeva dal beneficio dell'ultrattività pensionistica i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti per i quali il legislatore non avesse richiesto tale formale affidamento (sentenza n. 180 del 1999). Pertanto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i minori dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, risultando così ampliata la platea dei superstiti del beneficiario del trattamento pensionistico ai nipoti minorenni, viventi a carico dell'ascendente. Quindi è proprio tale ultima norma ad incidere sulla platea degli aventi diritto, operandone la relativa estensione.

Cosicché correttamente è stato censurato l'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non estende detta equiparazione ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro.

La Corte Costituzionale ritiene che l'architrave della sentenza n. 180/1999 è rappresentato dalla valorizzazione del rapporto parentale tra ascendenti e discendenti, fondata sulla naturale affectio, nella quale si innesta la speciale e privilegiata disciplina voluta dal legislatore, sul piano dei diritti e dei relativi obblighi:

- il dovere di concorrere negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 316-bis cod. civ. a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti;
- l'obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto ex artt. 433 e 443 cod. civ.;
- l'intervento giudiziale nel caso in cui ai nonni venga precluso il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni ai sensi dell'art. 317-bis cod. civ.;
- il diritto del nipote alla continuità affettiva con i nonni, declinato dall'art. 315-bis cod. civ.;
- la tutela penale di tali doveri ed obblighi per effetto degli artt. 570 e 591 del codice penale.

Anche in sede nomofilattica è stato riconosciuto il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e la rilevanza di tale rapporto è confermata anche dal giudizio sullo stato di abbandono dei minori ai fini della dichiarazione di

adottabilità, nel perseguimento del loro superiore interesse, posto che a tale effetto deve essere previamente valutata l'idoneità dei nonni a provvedere all'assistenza ed alla cura dei nipoti, nel rispetto del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia allorché tra detti parenti siano intrattenute relazioni significative.

Alla luce di quanto rilevato la Corte ritiene che nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenni, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente peggiore rispetto a quello con il nipote minorenni, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vivenza a carico del primo al momento del decesso di questo.

È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione.

Tutto ciò rilevato la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

SMART WORKING: NASCE L'OSSERVATORIO NAZIONALE BILATERALE

Al via l'Osservatorio nazionale bilaterale per lo smart working, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo quanto previsto dal decreto n. 57 del 2022. L'organismo avrà durata biennale e si occuperà di raccogliere ed esaminare i dati sul lavoro agile provenienti da tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è quello di favorire la diffusione del lavoro agile e sviluppare la contrattazione nazionale sul merito.

Con il Decreto Ministeriale n. 57 del 4 aprile 2022, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile. L'Osservatorio dovrà monitorare a livello nazionale:

- i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche al fine di

favorire lo scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro;

- lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;
- l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale. L'Osservatorio ha la durata di un anno (salvo proroga) e svolge le proprie attività anche mediante la costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e specifici settori. Il gruppo di lavoro è coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi ed è composto da:

dr. Romolo De Camillis, Direttore generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

dr. Nicola Marongiu, CGIL

dr.ssa Livia Ricciardi, CISL

sig.ra Irene Pata, UIL

sig.ra Michela Toussan, UGL

dr.ssa Lucia Massa, CONFISAL

sig. Massimo Blasi, CISAL

sig. Luigi Marinelli, USB

avv. Graziano Passarello, CONFINDUSTRIA

dr. Raimondo Giglio, CONFAPI

avv. Paolo Baldazzi, CONFCOMMERCIO

dr.ssa Elvira Massimiano, CONFESERCENTI

dr. Paolo Perruzza, CONFARTIGIANATO

sig.ra Sara Cubellotti, CNA

dr. Michele De Sossi, CASARTIGIANI

dr. Michele Morrocchi, ALLEANZA COOPERATIVE

dr. Roberto Caponi, CONFAGRICOLTURA

sig. Federico Borgoni, COLDIRETTI

dr. Danilo De Lellis, CIA

dr.ssa Federica Agati, COPAGRI

dr. Stefano Bottino, ABI

avv. Ivan Borghini D'Alessio, ANIA

dr. Andrea Zoppo, CONFPROFESSIONI

sig.ra Paola Giuliani, CONFSERVIZI

sig.ra Elisa Medagliani, FEDERDISTRIBUZIONE

sig. Stefano Bosio (membro effettivo) e sig. Mario Borin (membro supplente), CONFIMI

dr. Fabio Marrocco, CONFETRA

dr. Marco Pepe, UNIMPRESA.

A cura della redazione

PMI: LE AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI INNOVATIVI E SOSTENIBILI

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2022 che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese. Il decreto disciplina le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da PMI conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2022 che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

Il decreto disciplina le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da PMI conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea. Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 677.875.519,57 (seicentotrentasettemilioniottocentotrentacinquemilacinquecentodiciannove/57), di cui:

a) euro 250.207.123,57 (duecentocinquantamilioniduecentosettantasettemilacentotrentacinque/57), per le Regioni del centro-nord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), a valere sulle risorse dell'iniziativa «REACT - EU» destinate all'Asse prioritario VI del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività» 2014-2020;

b) euro 427.668.396,00 (quattrocentoventisettemilioneisessantottomilatrecentonovantasei/00), per le Regioni del mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, a valere, quanto a euro 337.668.396,00 (trecentotrentasettemilioneisessantottomilatrecentonovantasei/00), sul Programma complementare «Imprese e competitività» e, quanto a euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00), sulle risorse liberate del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006. Le predette risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli di assegnazione territoriale previsti dalle fonti finanziarie di riferimento.

Una quota pari al 25 (venticinque) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato 1 al decreto, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica dell'impresa proponente.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In particolare:

- a) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60 (sessanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50 (cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione;
- b) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40 (quaranta) per cento per le imprese di media dimensione;
- c) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, il contributo massimo è pari al 35 per cento per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25 (venticinque) per

cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione. Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché sono forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti. Le domande di agevolazione dovranno, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del soggetto gestore.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

giovedì 7 aprile 2022

Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica - Prorogata al 29/04/2022

Trasmissione comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

